



COMUNE DI SERSALE

(Prov. di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -

Numero	23	del registro	Data	07.04.2003
:				
Oggetto:	Modifica ed integrazione regolamento comunale per l'esercizio delle Attività di barbiere e Parrucchiere per uomo e donna, mestieri ed affini			

Omissis:.....

COMUNE DI SERSALE
(Prov. di Catanzaro)

AREA 2 : Tributi/Commercio/Economato
Settore : Commercio

**REGOLAMENTO PER L 'ESERCIZIO DI
BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E
DONNA. ESTETISTA E MESTIERI AFFINI.**

(Allegato alla delibera di C.C. n. 31 del 04.04.2002)

(Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 07.04.2003)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA. ESTETISTA E MESTIERI AFFINI.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Le norme del presente REGOLAMENTO disciplinano, ai sensi della legge 14/02/63, n 161, modificata dalla legge 23/12/70, n 1142, le attività di barbiere, Parrucchiere per uomo e donna e mestieri Affini. dovunque e comunque esercitate anche a titolo gratuito.

L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persone maschili: taglio dei capelli, rasatura della barba e altri servizi complementari, quali ad esempio, il lavaggio colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciature maschili.

L'attività di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: Taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche e altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello, con esclusione del trattamento della barba. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di Parrucchiere o acconciatore unisex, con esclusione di attività di Piercing e tatuaggio se non con esplicito parere favorevole dell'A.S.L. competente.

Ai fini del presente regolamento ed in particolare per quanto riguarda gli art. 6 e 7 ; le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna saranno definite come acconciatori.

Articolo 2

Modalità di svolgimento dell'attività

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, o allestiti presso enti, istituti, ospedali, hotel, nel rispetto delle norme igieniche prescritte a tutela della salute pubblica.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico sanitario; siano destinate in modo esclusivo all'attività; siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente, purché esercitata fuori dal normale orario di lavoro"

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare l'attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, anche se svolta a titolo dimostrativo"

E' sempre concessa l'autorizzazione a svolgere negli esercizi di parrucchiere per uomo e donna, prestazione di semplice manicure e pedicure estetico ad opera di collaboratori familiari del titolare o di dipendenti Professionalmente qualificati.

Anche negli esercizi di barbiere, possono essere autorizzate, su richiesta del titolare, prestazioni di semplice "manicure" e "pedicure".

Articolo 3

Forma di esercizio delle attività

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di .impresa individuale e di impresa societaria. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello

stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale.

Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti di cui ai successivi articoli 6, 7, 13.

Alle stesse condizioni. È consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Nei casi di società, è possibile l'esercizio congiunto di più attività mediante il rilascio di un'unica autorizzazione, nel rispetto delle condizioni indicate al presente secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività. In tal caso, ogni socio svolgerà esclusivamente l'attività per la quale è professionalmente qualificato. ,

Articolo 4

Autorizzazione Amministrativa

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione. valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata, su domanda dell'interessato, con provvedimento del sindaco o del responsabile del settore sentita la commissione di cui al successivo art. 5, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all'art.2 della legge 14/02/1963 n. 161, come sostituito dall'art.2 della legge 23/12/1970 n. 1142, con riferimento a quanto previsto dalla legge quadro per l'artigianato 8/8/1985, n. 443.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi è compiuto dai competenti organi di vigilanza sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 5

Commissione comunale

La commissione comunale istituita dell'art.3 della legge 23/12/1970 n. 1142, è costituita dal Sindaco ed è così composta:

- .dal Sindaco o dal responsabile del settore che la presiede;
- .da tre rappresentanti effettivi scelti tra gli esercenti una delle Attività nominati dalle associazioni artigiane più rappresentative;
- .da tre rappresentanti effettivi nominati dalle organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentativi scelti tra i dipendenti degli esercenti le attività;
- .dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio o suo delegato;
- .dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- .dal rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato Artigiano della Categoria residente nel Comune.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale del settore commercio. La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito:

- . alla predisposizione del regolamento e sue modifiche;
- .alle domande di autorizzazione riguardante l'apertura di nuovi esercizi, l'esercizio congiunto di attività, il trasferimento e la sospensione temporanea di attività degli esercizi esistenti;
- .ai provvedimenti di decadenza e revoca delle autorizzazioni.

Essa esprime altresì il proprio parere in ordine ad ogni altra questione riguardante il settore, su cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno attivarne la consultazione.

Ai sensi della Lett. D) dell'art.2 della Legge 14/02/1963, n.161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23/12/1970, n.1142, la Commissione formula proposte circa i criteri di determinazione delle distanze minime fra esercizi, che vengono deliberati dal Consiglio Comunale.

Le sue riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti ad essa assegnati; le sue determinazioni sono aggiunte a maggioranza dei presenti. La Commissione su segnalazione delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello comunale e presenti a livello nazionale nel CNEL, è eletta dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni I suoi membri possono essere rieletti.

Al fine di ottimizzare il funzionamento dalla commissione, ove previsto si applicano le norme previste dall'art. 16 della legge 241/90.

Di stabilire che il provvedimento per il rilascio delle autorizzazioni dovrà concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della pratica completa dal competente settore e per l'effetto stabilire che qualora la commissione, benché regolarmente convocata, non dovesse raggiungere il numero legale per deliberare, per due volte consecutive, il parere deve intendersi per acquisito favorevolmente.

Articolo 6

Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni

Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, nonché l'autorizzazioni al trasferimento, degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime così determinate: Ai fini della valutazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del nuovo esercizio dovrà tenersi conto della distanza dello esercizio stesso da quello preesistenti delle reali e rilevabili caratteristiche della zona di insediamento, della densità della popolazione residente nella stessa zona e di quella fluttuante, nonché delle caratteristiche socio-economiche delle stesse, della qualità e quantità dei servizi offerti nell'ambito dell'esercizio istituendo, desumibile anche dal numero degli addetti

- a) la distanza fra il nuovo esercizio di acconciatore così come definito all'art. I e quelli preesistenti non potrà essere inferiore a 50 metri. Tale misurazione delle distanze fra esercizi dovrà effettuarsi dalle mense degli ingressi più vicini anche secondari seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore. Tale distanza potrà essere ridotta a 10 metri nei soli casi in cui la richiesta venga avanzata da titolari che abbiano esercitato lo stesso esercizio nel Comune e nei cui confronti sia intervenuto provvedimento esecutivo di sfratto non

dovuto a morosità;

b) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di estetista; si deve rilevare il requisito della distanza sia fra esercizi esercitanti esclusivamente l'attività di estetica, sia da esercizi di acconciatori che svolgono parimenti attività di estetica regolarmente autorizzati .

c) Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività esercitate:

1- presso strutture ricettive (quali alberghi, campeggi, ostelli, ecc.) quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati;

2- presso stabilimenti militari; istituti di istruzione, ospedali; istituti assistenziali; istituti e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito;-

3- ai soggetti che per costituire un 'impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, hanno rinunciato alla propria autorizzazione è consentito, in caso di recesso dalla stessa, entro il termine di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione alla società, il rilascio della autorizzazione alla apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nella stessa ZONA di provenienza e nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti calcolata in misura del 50% di quella stabilita per quella ZONA.

Articolo 7

Trasferimenti

Quando il trasferimento di un esercizio avvenga in un ambito ristretto, con uno spostamento fino a 200 metri lineari dalla posizione originaria la distanza da assumersi per il rispetto della zona *di influenza commerciale dei singoli esercizi, non può essere inferiore a 50 metri della distanza minima prevista dal presente regolamento.*

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando la norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località.

Articolo 8

Trasferimento per sfratto esecutivo

In presenza di sfratto esecutivo il trasferimento di un esercizio all'interno della stessa zona o altra zona cittadina è consentito nel rispetto di una distanza minima pari a 50 metri di quella prevista per le singole zone del presente regolamento.

Articolo 9

Trasferimenti temporanei

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Sindaco, su parere della Commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze minime e per un periodo comunque non superiore ad 1 anno.

Articolo 10

Superfici minime dei locali

L'apertura dei nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento delle attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:

esercizi di barbiere parrucchiere per uomo e donna che occupano fino a:

1 lavoratori professionali:

mq 10 ;

per ogni unità lavorativa in più, mq 4;

attività di estetica esercitata in locali autonomi fino a due lavoratori professionali:

mq 20;

per ogni unità lavorativa in più: -mq 5

attività di estetica esercitata presso altri esercizi: mq 6

Per le stesse motivazioni e nelle stesse ipotesi di cui ai precedenti art.7 , 8 e 9 il Sindaco sentiti la Commissione Comunale e il competente servizio di igiene pubblica può autorizzare il trasferimento di un esercizio anche in deroga agli spazi minimi sopra indicati

Articolo 11

Orari degli esercizi

L'orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente regolamento, è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza su proposta delle organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 12

Controlli Igienico -Sanitari dei locali, attrezzature, procedimenti e personale addetto.

Tutti i locali ove si svolgono le attività di cui al presente regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico -sanitari previsti dalla vigente normativa.

Spetta al competente servizio di Igiene pubblica l'accertamento dei requisiti Igienici dei locali delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, dei requisiti relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività stesse nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette.

In deroga ai commi precedenti , per il rilascio di nuove autorizzazioni relativi alla cessione o subentri in attività preesistenti ed operanti, nel centro storico non sono vincolanti i requisiti di ampiezza o altezza richiesti dalle normative sanitarie; non sono altresì richiesti tutti quegli elementi che non sono modificabili con interventi finalizzati.

Articolo 13

Caratteristiche dei locali di esercizio. Requisiti Igienico -Sanitari.

L' esercizio o locale destinato a sede delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna o unisex, estetista e mestieri affini può essere costituito anche da più vani, purchè funzionalmente comunicanti fra di loro.

I locali degli esercizi considerati devono risultare idonei in relazione alle attività in esse svolte e devono avere i seguenti requisiti:

avere una sala di attesa di almeno 3 mq con aeroilluminazione diretta. La superficie deve essere proporzionata alle modalità delle prestazioni e ai picchi di frequenza e deve comunque garantire la privacy della clientela. La zona di lavoro deve avere minimo 10 mq per posto lavoro cui vanno aggiunti altri 4 mq per ogni ulteriore lavoratore professionale, il locale inoltre deve essere aeroilluminato direttamente e deve essere dotato di armadi deposito sia per la biancheria pulita che per quella sporca.

Per le estetiste è necessario:

sala di attesa

WC e antiWC ;

Zona lavoro divisa in Box di almeno mq 2,5x2,5, con rispetto della Privacy, deve comunque avere una superficie minima di mq 14;

2) L'altezza dei locali non deve essere inferiore a m 2,70, per i locali situati in centro storico si può derogare nell'ordine del 5% dalla misura sopra indicata (m 2.56), tale situazione deve essere attestata dall'Ufficio Tecnico comunale.

Per le attività di tipo unisex che si svolgono all'interno dei locali sono necessari n 2 ambienti di lavoro con 2 WC e antiWC

3) Essere ben aerati anche con sufficienti sistemi meccanici riconosciuti idonei dall'Ufficio Operativo di Igiene Pubblica.

Essere muniti di servizi igienici anche con sistema di aerazione forzata.

Essere allacciati alla rete idrica comunale forniti di acqua calda e fredda;

ed avere un pozzetto di ispezione collocato sulla rete fognaria.

I locali di cui sopra, compresi i servizi igienici, devono essere costruiti con pavimenti e pareti comunque lavabili con acqua disinfettante

Il personale esercente è tenuto ad indossare camice bianco o colorato o divise da lavoro che devono essere tenuti costantemente puliti. Le stesse persone devono sottoporsi ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti dall'U.S.L. 7-U.O.IP. L' accertamento dei requisiti igienici dei locali dell'arredamento, delle attrezzature e suppellettili, dei requisiti relativi ai procedimenti tecnici usati nelle suddette attività, nonché dei requisiti di idoneità sanitaria del personale comunque addetto all'esercizio, viene effettuato dall'U.S.L. competente per territorio, secondo le disposizioni vigenti ed in particolare:

a) le attrezzature, suppellettili e biancheria destinati all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora devono essere costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature isolate dall'ambiente. ~

b) Le stesse attrezzature o suppellettili devono essere disinfettate, all'uopo occorre un'autoclave a vapore per la sterilizzazione degli attrezzi di lavoro (120° C per 20 minuti). la biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente o disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello dove abitualmente è conservata la biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.

c) I locali di esercizio dovranno essere dotati da una cassetta di medicazione e disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni. La cassetta ed i disinfettanti dovranno essere tenuti in apposito scaffale isolato dall'ambiente ma in condizione da poter essere subito aperto dalle persone presenti nel locale in caso di necessità.

d) Non possono essere addetti ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di barbiere o di parrucchiere per uomo -donna ed affini le persone che non siano state precedentemente sottoposte a visita da parte dell'U.S.L. 7, che accerta che le persone medesime non siano affette da malattie infettive diffuse o da postumi di esse che le mettono in condizioni da contagiare tutti gli altri.

e) L'immunità da malattie infettive diffuse, o da postumi di esse per le persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni è comprovata dagli interessati con il possesso del libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi annualmente. Il personale del settore di Igiene Pubblica dell'U.S.L. potrà effettuare controlli periodici intesi ad accertare idoneità dei servizi.

Articolo 14

Istruttoria delle domande e rilascio delle Autorizzazioni.

Le domande pervenute al Sindaco per l'ottenimento delle varie autorizzazioni: nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni - sono vagliate ed istruite dal competente Ufficio Comunale, nell'osservanza delle norme del presente regolamento e delle prescritte modalità procedurali.

Esse sono quindi sottoposte, suddivise in stretto ordine cronologico di arrivo, alla Commissione comunale per il parere di competenza.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al nulla -osta sanitario da parte del competente servizio di igiene pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico -sanitaria dei locali e delle attrezzature.

Ove, in sede di sopralluogo igienico -sanitario, si accerti la necessità di determinati lavori di adattamento dei locali, il Sindaco fissa un congruo termine per la loro esecuzione scaduto il quale, senza che si sia provveduto secondo quanto prescritto, l'autorizzazione viene negata.

L' esercizio delle attività di cui al presente regolamento può essere iniziata solo al momento in cui l'interessato sia entrato in possesso dell'autorizzazione amministrativa e non oltre i tre mesi successivi al rilascio della stessa.

Articolo 15

Subingresso per cessione dell'azienda.

Nel caso di subingresso per cessione d'azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purchè questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell' inizio dell'attività e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto sanitario.

Articolo 16

Subingresso per causa di morte, invalidità o interdizione.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare su richiesta, l'iscrizione all' Albo di cui al primo comma anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art.2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli maggiorenni, semprechè l' esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto o inabilitato. (Comma III -art.5Lg. 443/85).

Articolo 17

Sospensione dell'attività.

Il Sindaco per comprovati motivi di necessità può su richiesta dell'interessato e sentita la

Commissione Comunale, prorogare il previsto termine di tre mesi per l'attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.

Alle stesse condizioni di modalità, il Sindaco può consentire la sospensione di attività di un'esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino al massimo di un'anno.

Articolo 18

Decadenza e revoca dell' autorizzazione

1. l'autorizzazione di cui al precedente articolo IV decade nelle seguenti ipotesi: -per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'articolo 16;

per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;

.per mancata attivazione dell'esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione, ove, previa diffida del sindaco, l'interessato non provveda, entro 5 giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura ovvero quando la proroga non venga concessa;

- per la sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 30 giorni, ove, previa diffida del sindaco, l'interessato non provveda entro 5 giorni, a riaprire l'esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell'attività , ovvero quando la sospensione non venga concessa. 2. L' autorizzazione è revocata nei seguenti casi,

- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico -sanitari dei locali;

- per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;

.per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento, che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio (3 volte). In ogni caso la revoca dell'autorizzazione è preceduta da formale diffida da parte del Sindaco.

Articolo 19

Obblighi di esposizione al pubblico

I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico: - l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo 4; -la tabella base delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;

- il cartello, debitamente vidimato dalla Polizia Municipale, contenente gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio scelti fra quelli determinati dal Sindaco con propria Ordinanza secondo quanto previsto dall'art.2 bis, ultimo comma, della legge n. 161/63, inserito dall'art.3 della legge n. 1142/70.

Articolo 20

Vigilanza e sanzioni

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art.1.

Le violazioni alle disposizioni medesime sono punite ai sensi della Legge Regionale 25/11/89, n. 8 nonché della Legge Nazionale 04/01/90, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di reiterate violazioni del presente regolamento, il Sindaco, in aggiunta alle sanzioni amministrative di cui sopra, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni e fino ad un massimo di novanta giorni. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Sindaco oltre la sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività eseguibile anche coattivamente dandone comunicazione alla Commissione Provinciale dell' Artigianato.

Articolo 21

Abrogazioni.

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni applicative dettate in materia dal precedente regolamento.

Articolo 22

Norme transitorie finale.

Con riguardo ai requisiti igienico -ambientali, di cui al precedente articolo 13 i titolari degli esercizi in attività devono operare per l' adeguamento dei locali alle disposizioni ivi contenute in tutti i casi in cui non sussistano impedimenti di carattere tecnico -normativo alla realizzazione dei lavori. Con la riserva di cui alla precedente, quando la superficie del locale sia superiore di cinque (5)mq al minimo previsto, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti. I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di barbiere che abbiano eseguito la qualificazione professionale di parrucchiere per uomo e donna, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 23/12/70, n. 1142, possono ottenere corrispondente conversione dell'autorizzazione alla sola condizione che i locali ove dovrà essere svolta l'attività abbiano i requisiti dimensionali ed igienici previsti dagli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

Il medesimo criterio va osservato anche nei casi di aggiunta di più qualifiche di cui al precedente articolo 3.

Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di conversione delle autorizzazioni sono assunte previo parere della competente Commissione Consultiva Comunale.

Articolo 23

I centri di istruzione professionale comunque abilitati non possono effettuare prestazioni di servizi a pagamento al pubblico.

Articolo 24

Per la disciplina dell'attività di estetista si rimanda alla legge 4/1/1990, n. 1 con le ulteriori integrazioni per quanto mancante contenute nel presente Regolamento.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.